

Circolare 2016/2

Pubblicazione – assicurazioni (*public disclosure*)

Basi del rapporto sulla situazione finanziaria

Riferimento:	Circ. FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (<i>public disclosure</i>)»
Data:	3 dicembre 2015
Entrata in vigore:	1° gennaio 2016
Ultima modifica:	22 agosto 2019 [le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento]
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA art. 26 OS art. 111a, 203a OA-FINMA art. 2
Allegato 1:	Modelli quantitativi per imprese di assicurazione
Allegato 2:	Modelli quantitativi per gruppi assicurativi

Destinatari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LBCR			LSA			LBVM	LnFi						LiCoI								LRD			Altri																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Banche			Assicuratori			Commercianti di val. mobiliari		Sedi di negoziazione		Controparti centrali		Depositari centrali		Repertori di dati sulle negoziazioni		Sistemi di pagamento		Partecipanti		Direzioni dei fondi		SICAV		Società in accomandita per ICC		SICAF		Banche depositarie		Gestori patrimoniali di ICC		Distributori		Rappresentanti di ICC esteri		Altri intermediari		OAD		IFDS		Assoggettati OAD		Società di audit		Agenzie di rating																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Gruppi e congl. finanziari			Gruppi e congl. assicurativi			Intermediari assicurativi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

I. Oggetto	nm.	1-2
II. Ambito di applicazione	nm.	3-4
III. Disposizioni generali	nm.	5-11
IV. Rapporto sulla situazione finanziaria di imprese di assicurazione	nm.	12-82
A Attività commerciale	nm.	18-24
B Risultato economico	nm.	25-34
C <i>Corporate governance</i> e gestione dei rischi	nm.	35-40
D Profilo di rischio	nm.	41-53
E Valutazione	nm.	54-67
F Gestione del capitale	nm.	68-72
G Solvibilità	nm.	73-82
V. Rapporto sulla situazione finanziaria di gruppi assicurativi	nm.	83-99
VI. Rapporto globale sulla situazione finanziaria	nm.	100-101
VII. Modelli quantitativi	nm.	102-104
VIII. Responsabilità (approvazione, <i>sign-off</i>)	nm.	105
IX. Obblighi in materia di pubblicazione e relative scadenze	nm.	106-115
X. Disposizioni transitorie	nm.	116-117

I. Oggetto

La presente circolare concretizza gli art. 111a e 203a dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) in merito al rapporto sulla situazione finanziaria delle imprese di assicurazione, dei gruppi e dei conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza.	1
Descrive le basi su cui poggiano il contenuto e la struttura del rapporto sulla situazione finanziaria e i requisiti minimi per quanto concerne il tipo e il contenuto della pubblicazione.	2

II. Ambito di applicazione

La presente circolare si rivolge a tutte le imprese di assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi (gruppi assicurativi) assoggettati alla sorveglianza di gruppi e conglomerati assicurativi secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA.	3
Sono escluse dal suo ambito di applicazione le imprese di assicurazione con autorizzazione per il ramo assicurativo C3 (riassicurazione mediante <i>captives</i>).	4

III. Disposizioni generali

Il rapporto sulla situazione finanziaria (di seguito: rapporto) deve essere formulato in maniera comprensibile per stipulanti e aventi diritto.	5
Si concentra primariamente sull'esercizio trascorso (periodo di riferimento).	6
Deve essere redatto in una delle lingue nazionali o in inglese.	7
Come relazione sulla gestione vale in linea di principio la chiusura singola statutaria oppure la chiusura contabile singola o consolidata secondo una norma contabile internazionale riconosciuta in materia di presentazione dei conti secondo l'Ordinanza sulle norme contabili riconosciute [ONCR; RS 221.432].	8
Al rapporto si deve allegare la relazione riassuntiva scritta dell'ufficio di revisione sul risultato della revisione all'assemblea generale (ai sensi dell'art. 728b cpv. 2 CO). Si consiglia di pubblicare la relazione sulla gestione su cui si basa il rapporto nell'appendice dello stesso.	9
Se l'impresa di assicurazione o il gruppo assicurativo pubblica la relazione sulla gestione separatamente dal rapporto, le informazioni da pubblicare nel rapporto possono essere sostituite con rinvii alle medesime informazioni già pubblicate nella relazione sulla gestione.	10
L'impresa di assicurazione o il gruppo assicurativo garantisce che le informazioni	11

pubblicate siano coerenti con quelle fornite nel quadro del rendiconto all'attenzione della FINMA secondo gli art. 25 LSA e 53 OS.

IV. Rapporto sulla situazione finanziaria di imprese di assicurazione

Il rapporto che le imprese di assicurazione devono pubblicare consiste nell'esposizione di informazioni quantitative e qualitative. Viene completato dai modelli quantitativi prescritti dalla FINMA (cfr. capitolo VII). 12

Nell'allestimento del rapporto, l'impresa di assicurazione tiene in considerazione le specificità, le dimensioni e la complessità dell'impresa. 13

La struttura del rapporto è conforme alle prescrizioni dei sottocapitoli: IV.A sull'attività commerciale, IV.B sul risultato economico, IV.C su *corporate governance* e gestione dei rischi, IV.D sul profilo di rischio, IV.E sulla valutazione, IV.F sulla gestione del capitale e IV.G sulla solvibilità. 14

Il rapporto è corredato da un riassunto chiaro e conciso (*management summary*), in cui sono esposti cambiamenti essenziali eventualmente intervenuti nel corso del periodo di riferimento in merito ai temi dei sottocapitoli menzionati nei nm. 18-82. 15

Su richiesta dell'impresa di assicurazione, la FINMA può esonerare quest'ultima dalla pubblicazione di informazioni specifiche, qualora sussistano motivi importanti che lo giustificano. 16

Le seguenti prescrizioni non valgono per imprese di assicurazione con sede all'estero: 17

- Capitolo IV.C
- Capitolo IV.D
- Capitolo IV.E
- Capitolo IV.F
- Capitolo IV.G

A. Attività commerciale

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni sull'attività commerciale dell'impresa: 18

- indicazioni relative alla strategia, obiettivi e principali segmenti commerciali 19
- gruppo di appartenenza (se esistente) e informazioni in merito a operazioni/transazioni infragruppo rilevanti per l'impresa di assicurazione 20

• indicazioni sui principali detentori di quote ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f OS	21
• elenco delle principali succursali	22
• indicazioni sull'ufficio di revisione esterno ai sensi dell'art. 28 OS	23
• eventi straordinari di rilievo.	24

B. Risultato economico

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni qualitative e quantitative in merito al risultato tecnico dell'impresa di assicurazione:	25
---	----

• indicazioni relative a premi, costi, sinistri o prestazioni durante il periodo di riferimento (come esposte nella relazione sulla gestione)	26
• raffronto con le indicazioni relative al periodo di riferimento precedente	27
• commento di tali indicazioni nella segmentazione relativa ai modelli quantitativi «Risultato individuale Non Vita», «Risultato individuale Vita» e «Risultato individuale Riassicurazione».	28*

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni qualitative e quantitative in merito al risultato finanziario dell'impresa di assicurazione:	29
---	----

• indicazioni relative a proventi e oneri da/per investimenti di capitale durante il periodo di riferimento (come esposti nella relazione sulla gestione), per categorie d'investimento	30
• raffronto con le indicazioni relative al periodo di riferimento precedente	31
• commento a tali indicazioni	32
• informazioni su utili e perdite registrate direttamente nel capitale proprio.	33

Il rapporto contiene informazioni su altri proventi e oneri di rilievo attinenti al periodo di riferimento nonché un confronto con i dati del periodo di riferimento precedente.	34
--	----

C. *Corporate governance* e gestione dei rischi

Il rapporto contiene almeno informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione e della direzione dell'impresa di assicurazione come pure su modifiche intervenute nel periodo di riferimento.	35
---	----

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni sulla gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione:	36
---	----

• descrizione del sistema applicato, comprese le strategie in materia di rischi, i metodi e i processi	37
• descrizione delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna e <i>compliance</i> nonché la loro implementazione nell'impresa di assicurazione	38
• cambiamenti essenziali nella gestione dei rischi durante il periodo di riferimento.	39
Il rapporto contiene una descrizione generale del sistema di controllo interno implementato nell'impresa di assicurazione.	40
 D. Profilo di rischio	
Il rapporto deve contenere informazioni qualitative e quantitative in merito al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione.	41
Le informazioni sono strutturate in base alle seguenti categorie di rischio:	42
• rischio assicurativo	43
• rischio di mercato	44
• rischio di credito	45
• rischio operativo (almeno informazioni di tipo qualitativo)	46
• altri rischi importanti (almeno informazioni di tipo qualitativo).	47
Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni sull'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione durante il periodo di riferimento, compresa l'esposizione dovuta a posizioni significative fuori bilancio e al trasferimento dei rischi a società veicolo (SPV):	48
• descrizione dei principali rischi a cui è esposta l'impresa, compresi eventuali cambiamenti importanti intervenuti durante il periodo di riferimento	49
• descrizione delle misure per valutare questi rischi all'interno dell'impresa, compresi eventuali cambiamenti importanti intervenuti durante il periodo di riferimento.	50
Il rapporto contiene inoltre	51
• una descrizione delle principali concentrazioni dei rischi a cui è esposta l'impresa di assicurazione;	52
• una descrizione degli strumenti utilizzati per ridurre i rischi e dei processi per sorvegliare che l'efficacia di tali strumenti sia duratura.	53

E. Valutazione

Per quanto concerne la valutazione prossima al mercato degli attivi, effettuata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni: 54

- valore degli attivi, suddivisi in base alle categorie di investimento (secondo la ripartizione nei modelli quantitativi) 55
- descrizione delle basi e dei metodi adottati per la valutazione 56
- spiegazioni qualitative e quantitative, separate per ogni categoria di investimento, se tra la valutazione ai fini della solvibilità e quella per la relazione sulla gestione sussistono differenze sostanziali in termini di basi e metodi. 57

Per quanto concerne la valutazione prossima al mercato degli accantonamenti per impegni assicurativi, impiegata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni: 58

- valore lordo e netto degli accantonamenti per impegni assicurativi 59
- descrizione delle basi, dei metodi e dei presupposti principali impiegati per la valutazione 60
- spiegazioni qualitative e quantitative, se tra la valutazione ai fini della solvibilità e quella per la relazione sulla gestione sussistono differenze sostanziali per quanto riguarda le basi, i metodi e le congetture principali. 61

Per quanto riguarda l'importo minimo, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni: 62

- valore dell'importo minimo e degli altri valori mobiliari sul capitale previsto 63
- descrizione delle basi, dei metodi e delle congetture principali utilizzati per il suo calcolo. 64

Per quanto concerne la valutazione prossima al mercato degli altri impegni effettuata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni: 65

- valore degli accantonamenti per altri impegni 66
- descrizione delle basi, dei metodi e delle congetture principali utilizzati per la valutazione. 67

F. Gestione del capitale

Per quanto riguarda la gestione del capitale dell'impresa di assicurazione, il rapporto 68

contiene almeno le seguenti informazioni:

- obiettivi, strategia e orizzonte temporale della pianificazione del capitale 69
- struttura, entità e qualità del capitale proprio riportato nella relazione sulla gestione 70
- descrizione di eventuali cambiamenti importanti intervenuti nel periodo di riferimento 71
- spiegazioni qualitative e quantitative in caso di differenze sostanziali tra il capitale proprio riportato nella relazione sulla gestione e la differenza tra attivi e passivi valutati in modo prossimo al mercato ai fini della solvibilità. 72

G. Solvibilità

L'impresa di assicurazione informa in merito alla scelta del modello di solvibilità. Essa fornisce inoltre i motivi che hanno portato alla scelta di un modello interno, ne descrive le caratteristiche principali e informa circa lo stato del processo di approvazione da parte della FINMA. 73

Per quanto riguarda il capitale previsto, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni (con spiegazioni): 74

- ripartizione del capitale previsto nelle sue componenti principali 75
- ripartizione del rischio di mercato e del rischio assicurativo nelle loro componenti principali 76
- raffronto con i dati relativi al precedente periodo di riferimento. 77

Per quanto riguarda il capitale sopportante i rischi, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni (con spiegazioni): 78

- ripartizione del capitale sopportante i rischi nelle sue componenti principali 79
- raffronto con i dati relativi al precedente periodo di riferimento. 80

L'impresa di assicurazione commenta la solvibilità riportata. 81

Nel rapporto l'impresa di assicurazione richiama l'attenzione sul fatto che le informazioni recenti in materia di solvibilità (capitale sopportante i rischi, capitale previsto) corrispondono a quelle inoltrate alla FINMA e sono eventualmente soggette anche a una verifica prudenziale. 82

V. Rapporto sulla situazione finanziaria di gruppi assicurativi

I gruppi assicurativi sottoposti a vigilanza in Svizzera pubblicano un rapporto sulla loro situazione finanziaria.	83
I nm. 12-82 si applicano per analogia al rapporto sulla situazione finanziaria dei gruppi assicurativi.	84
Il rapporto sulla situazione finanziaria contiene in via aggiuntiva le informazioni sottoelencate.	85
• In merito all'attività commerciale:	86
• descrizione della struttura giuridica del gruppo	87
• elenco delle principali società affiliate e partecipazioni, con indicazione dei rapporti qualitativi o quantitativi delle partecipazioni	88
• elenco delle succursali con quota significativa all'attività commerciale rispetto alla casa madre	89
• informazioni qualitative e quantitative su società veicolo nonché su società per il trasferimento di rischi o di capitale e <i>joint ventures</i> .	90
• In merito al risultato economico	91
• informazioni quantitative sui mercati principali (in base al volume premi)	92
• informazioni qualitative su processi e transazioni rilevanti all'interno del gruppo	93
• In merito al profilo di rischio	94
• informazioni qualitative e quantitative su importanti concentrazioni dei rischi a livello di gruppo	95
• In merito alla gestione del capitale	96
• elenco delle principali società affiliate	97
• comprova delle modifiche a livello del capitale proprio, qualora ciò non sia già stato pubblicato nella relazione sulla gestione	98
• spiegazioni sulla struttura di capitalizzazione adottata, in particolare sulle capitalizzazioni ibride, condizionali e mezzanine.	99

VI. Rapporto globale sulla situazione finanziaria

I gruppi assicurativi sottoposti a sorveglianza in Svizzera possono pubblicare un rapporto globale sulla situazione finanziaria del gruppo e delle sue imprese di assicurazione in Svizzera. 100

Il rapporto globale contiene un'esposizione separata delle informazioni da pubblicare relative alle imprese di assicurazione del gruppo e di quelle riguardanti il gruppo nel suo insieme. 101

VII. Modelli quantitativi

La FINMA definisce modelli quantitativi per il rapporto sulla situazione finanziaria delle imprese di assicurazione (cfr. appendice 1) e dei gruppi assicurativi (cfr. appendice 2). 102

I modelli quantitativi «bilancio prossimo al mercato» e «solvibilità» non valgono per le imprese di assicurazione con sede all'estero. 103

I modelli quantitativi contengono dati sul periodo di riferimento, sul periodo precedente al periodo di riferimento e in parte anche su eventuali adeguamenti apportati nel frattempo. 104

VIII. Responsabilità (approvazione, sign-off)

L'organo amministrativo a cui competono l'alta direzione, la vigilanza e il controllo è responsabile del rapporto sulla situazione finanziaria e ne approva la pubblicazione ai sensi della presente circolare. Per le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LSA il rapporto viene approvato dal mandatario generale. 105

IX. Obblighi in materia di pubblicazione e relative scadenze

L'impresa di assicurazione o il gruppo assicurativo pubblica il rapporto sulla situazione finanziaria al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno sul proprio sito Internet. 106

Se un'impresa di assicurazione non dispone di un proprio sito Internet, su richiesta metterà a disposizione gratuitamente il rapporto in versione stampata entro venti giorni dalla richiesta. 107

Non appena è stato pubblicato, il rapporto sulla situazione finanziaria viene inoltrato alla FINMA. 108

Possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicazione le imprese di assicurazione che nel 109

periodo di riferimento e nel periodo antecedente il periodo di riferimento soddisfano le seguenti condizioni:

- premi lordi contabilizzati (totale affari) inferiori a CHF 10 milioni; 110
- riserve tecniche lorde (totale affari) inferiori a CHF 50 milioni e 111
- piccola cerchia di assicurati. 112

Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA la richiesta di esonero al più tardi 30 giorni dopo la scadenza del periodo di riferimento. L'esonero vale fintanto che le condizioni di cui ai nm. 110, 111 e 112 sono soddisfatte. 113

Le imprese di assicurazione con sede all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. b LSA) possono richiedere l'esonero dall'obbligo di pubblicazione se nel luogo in cui hanno sede sono soggette a un regime equivalente in materia di pubblicazione. 114

In singoli casi la FINMA può approvare ulteriori eccezioni. 115

X. Disposizioni transitorie

L'impresa di assicurazione o il gruppo assicurativo presenta alla FINMA il rapporto sulla situazione finanziaria del periodo di riferimento 2016 al più tardi il 30 giugno 2017. La FINMA decide, in base all'esame di tali rapporti, se e quando essi debbano essere pubblicati nella loro integralità (art. 216b cpv. 3 OS). Non vengono richiesti raffronti con i dati del periodo di riferimento precedente. 116

Dal 2018, vale a dire a partire dal periodo di riferimento 2017, l'impresa di assicurazione o il gruppo assicurativo pubblicherà il rapporto al più tardi il 30 aprile. 117

Elenco delle modifiche



La presente circolare è modificata come segue:

Modifica del 22 agosto 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nm. modificato	28
----------------	----

Gli allegati alla circolare sono modificati come segue:

Modifiche del 31° marzo 2017 in vigore dal 16 maggio 2017.

modificato	Allegato 1: valute impiegate nei modelli "bilancio prossimo al mercato individuale" e "solvibilità individuale" Allegato 2: valute impiegate nei modelli "bilancio prossimo al mercato consolidato" e "solvibilità consolidata"
------------	--

Modifiche del 22 agosto 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

modificato	Allegato 1: modello "bilancio prossimo al mercato individuale" Allegato 2: modello "bilancio prossimo al mercato consolidato"
------------	--